

Comune di Roddi (Cuneo)

DECRETO SINDACALE N. 16 IN DATA 09.07.2018: APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 34 DEL DLGS. N. 267/2000, DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI RODDI PER IL "RESTAURO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO DI RODDI".

IL SINDACO

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27-1743 del 13.07.2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 , n. 36-4282 del 28/11/2016 e n. 45-6151 del 15/12/2017, con la quale sono stati individuati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6, comma 4 ter della L.R. n. 4/00 e s.m.i., gli ambiti di intervento che la Regione intende attivare per sostenere lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino e il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti;

Visto che la sopra citata deliberazione n. 27-1743 del 13.07.2015, modificata con le D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016, n. 36-4282 del 28/11/2016 e n. 45-6151 del 15/12/2017, ha individuato, tra gli altri, quale ambito di intervento il "Recupero e miglioramento del patrimonio immobiliare esistente da destinare alla promozione del patrimonio enogastronomico regionale" da attivarsi mediante Accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali pubblici;

Visto che le D.G.R. sopra richiamate n. 27-1743 del 13 luglio 2015, n. 35-3263 del 9.5.2016 n. 36-4282 del 28/11/2016 e n. 45-6151 del 15/12/2017, hanno stabilito che per la copertura finanziaria per la parte regionale si facesse fronte con un impegno pari ad € 13.979.450,18 disponibili sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. per il sostegno dei Piani Annuali di Attuazione finanziati nelle precedenti annualità ai sensi dell'art. 6, comma 4 ter, della Legge n. 4/2000 s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.10.2017 con la quale il Comune di Roddi ha disposto di far fronte al proprio impegno finanziario mediante le risorse stanziato sul Bilancio 2017.

Visto che ai fini della definizione e sottoscrizione dell'Accordo di programma in argomento, il Comune ha promosso, in qualità di titolare del medesimo, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento convocando la prima Conferenza in data 22 maggio 2017 nel corso della quale le parti interessate hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma;

Visto che in data 26 febbraio 2018 si è concluso positivamente il summenzionato procedimento e che, successivamente, è stato approvato con delibera della Giunta regionale n. 27-7013 dell'otto giugno 2018, e con delibera del Consiglio Comunale di Roddi n. 2 del 28 marzo 2018, lo schema definitivo dell'Accordo di programma finalizzato al "Restauro e la rifunzionizzazione del Castello di Roddi" comprensivo dei relativi Allegati e che con gli stessi provvedimenti è stato demandato al Presidente della Giunta regionale o, in sua vece, all'Assessore delegato, e al Sindaco di Roddi la stipula del medesimo;

Preso atto che l'Accordo di programma per il "Restauro e la rifunzionalizzazione del Castello di Roddi" comprensivo del relativo Allegato 1), parte integrante dello stesso, è stato sottoscritto in data 26.06.2018 dai legali rappresentanti degli Enti interessati, e costituiscono parte integrante del presente Decreto;

Visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97 art. 17";

Vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60-11776 "Modifica all'art. 7, comma 7 punto 1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223)";

Vista la DGR 09 febbraio 2009, n. 25-10762 "Modifica della DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all'assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma";

DECRETA

Di approvare, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs.267/2000 e conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 27 – 23223 del 24/11/1997 e s.m.i (Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma), l'Accordo di programma per il "Restauro e la rifunzionalizzazione del Castello di Roddi", sottoscritto il 26.06.2018 e il relativo allegato 1), parte integrante e sostanziale dello stesso tra la Regione Piemonte e il Comune di Roddi.

E' istituito il Collegio di vigilanza ai fini della corretta applicazione dell'Accordo di programma, composto dai rappresentanti degli Enti che lo hanno sottoscritto e presieduto dal Sindaco o suo delegato, i cui compiti sono definiti ed esercitati secondo le modalità dell'art. 9 dell'Accordo medesimo.

L'Accordo di programma sottoscritto il 26.06.2018 (Allegato A) e il relativo Allegato 1), costituiscono parte integrante del presente Decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte.

Il Sindaco
Lorenzo Prioglio

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI RODDI PER IL “RESTAURO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL CASTELLO DI RODDI”.

PREMESSO CHE

A seguito della scelta di Torino e del Piemonte quale sede dei “XX Giochi Olimpici invernali di Torino 2006, la Regione si è trovata nella favorevole e eccezionale condizione di porsi sulla ribalta internazionale non unicamente come meta ambita dagli appassionati degli sport invernali ma come luogo d’eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere;

al fine di amplificare l’effetto di tale evento sull’immagine turistica e sportiva della Regione e, soprattutto, di mantenerlo nel tempo, la Regione ha attivato una serie di iniziative per il raggiungimento di tale obiettivo mediante la promozione del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006;

l’attuazione di tale “Programma” è avvenuta mediante la stipula di diversi Accordi di programma che hanno interessato tutte le province piemontesi finalizzati all’infrastrutturazione turistica e sportiva di aree vaste e per obiettivi tematici di sviluppo turistico;

le pur importanti risorse economiche investite attraverso la programmazione di cui sopra – Olimpiadi Torino 2006 e PAR FSC 2007/2013- non hanno consentito l’attivazione di tutte le iniziative necessarie al completamento degli interventi di infrastrutturazione del territorio piemontese: diverse sono ancora le realtà che hanno evidenziato situazioni di difficoltà ampliate dalla crisi congiunturale dell’ultimo periodo che ha fortemente limitato la capacità d’investimento regionale;

le attività turistiche attivate nei vari territori rappresentano elementi trainanti per l’economia non solo locale ma dell’intero comprensorio di riferimento e che il mancato completamento degli interventi di rivitalizzazione del patrimonio turistico determinerebbe ricadute molto negative per l’economia in generale vanificando, altresì, gli sforzi e gli investimenti sino ad oggi attivati in forza anche degli Accordi di programma a suo tempo promossi;

TENUTO CONTO CHE

Roddi è un borgo medioevale, arroccato attorno al suo castello, collocato in splendida posizione su una dorsale a dominio della pianura verso Alba secondo uno schema caratteristico del paesaggio ondulato delle Langhe. Il paese è posto in posizione dominante sulla valle del Tanaro e viene ricordato in documenti anteriori al Mille, ma le origini risalgono all’epoca romana.

Il castello in oggetto venne fatto costruire nel XIV secolo dai Falletti di Barolo, famiglia albese di antica nobiltà. Con il passaggio del Marchesato ai Gonzaga di Mantova, il nuovo signore di Roddi fu Francesco della Mirandola, nipote del famoso letterato.

La costruzione si riassume in un nucleo centrale a pianta rettangolare a tre piani terminati da un

piano con caditoie e difeso su uno spigolo da una snella torre, anch’essa cilindrica, ma più bassa.

Attraverso un ampio vano con porta in legno si accede alla corte, un vasto terrapieno a cortile delimitato da una cinta di sostegno e difesa. L'alta e massiccia costruzione ha conservato fino ad oggi i caratteri tipici della costruzione medioevale, mantenendosi nelle sue linee originali.

il Comune di Roddi, nell'anno 2001 ha acquistato, dal Regio Economato Apostolico, il Castello in argomento e, successivamente, ha intrapreso una serie di iniziative volte al restauro e al recupero dello stesso.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con DD.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016, n. 36-4282 del 28/11/2016 e n. 45-6151 del 15/12/2017 ha individuato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6, comma 4 ter della L.R. n. 4/00 e s.m.i., gli ambiti di intervento che la Regione intende attivare per sostenere lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino e il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti, destinando la somma di € 13.979.450,18, derivanti da programmazioni precedenti a valere sulla Legge regionale n. 4/00, per il finanziamento delle relative iniziative;

con le sopra citate deliberazione, la Giunta regionale, al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 4/00, ha inteso sostenere interventi che, nell'ambito della pianificazione turistica, garantiscano la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale ed ha individuato, tra gli altri, quali ambiti di intervento il "Recupero e miglioramento del patrimonio immobiliare esistente da destinare alla promozione del patrimonio enogastronomico regionale" e la "Valorizzazione turistica del patrimonio UNESCO". Interventi da attivarsi mediante Accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma", da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali pubblici ;

il Comune di Roddi, ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività turistica del proprio territorio capace di valorizzare il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio regionale.

Ai fini di quanto sopra si richiama :

- L'Accordo di programma sottoscritto in data data 21 febbraio 2003 tra la Regione Piemonte e il Comune di Roddi , la Provincia di Cuneo e le Fondazioni "Cassa di Risparmio di Cuneo", "Cassa di Risparmio di Alessandria" e "Cassa di Risparmio di Torino" del valore complessivo di € 1.387.000,00..
- Il contributo di cui alla D.G.R. n. 100-10542 del 29/12/2008 modificata in data 6/4/2009 con deliberazione n. 36-11187 con il quale il Comune di Roddi è stato ammesso a godere dei benefici previsti dal F.E.S.R - programma operativo 2007/2016- dell' importo di € 1.500.000,00

Le risorse sopra individuate sono state utilizzate per la realizzazione di interventi urgenti di cui il castello necessitava per la messa in sicurezza della pertinenza nonché per la realizzazione dei collegamenti interrati, esecuzione della torre di collegamento tra i corpi di fabbrica, restauro delle parti affrescate, costruzione impianti tecnologici, attrezzature per la scuola di cucina ed il restauro del portale d'ingresso.

Ai fini del completamento del restauro e rifunzionalizzazione del castello, il Comune di Roddi ha approvato un progetto preliminare, dell'ammontare complessivo di € 3.400.000,00, per la

realizzazione degli interventi per il restauro delle facciate e interni, realizzazione opere strutturali ed edili, rifacimento tetto e completamento degli impianti tecnologici, progetto suddivisibile in lotti funzionali.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 27/11/2017, il Comune di Roddi ha approvato il progetto definitivo, stralcio del progetto preliminare sopra richiamato, dell'importo di € 2.050.000,00 per la realizzazione di un ulteriore lotto dei lavori per il "Restauro e la rifunzionalizzazione del Castello medesimo.

Alla luce di quanto sopra si rende necessario addivenire, in tempi brevi, alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Roddi di avviare le opportune procedure amministrative volte alla realizzazione dell'intervento per il "Restauro e rifunzionalizzazione del castello", iniziativa che ben rappresenta gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con le sopra citate D.G.R. 27-1743 del 13.7.2015, n. 35-3263 del 9.5.2016, n. 36-4282 del 28/11/2016 e n. 45-6151 del 15/12/2017;

vista la nota prot. n. 1610 del 27 aprile 2017 con la quale viene proposta dal Comune di Roddi l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi sopra descritti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con Deliberazione n. 14 del 19 febbraio 2018 il Comune di Roddi ha provveduto ad individuare il Responsabile del Procedimento di Accordo nella persona della dott.sa Bolmida Silvia ed il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'arch. Soria Giorgio.

CONSIDERATO

che il Comune di Roddi ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 22 maggio 2017, e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte – n. 23 del 8 giugno 2017;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 26 febbraio 2018 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale della Cultura del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale le attività

istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e del relativo Allegato secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

TRA

LA REGIONE PIEMONTE rappresentata dall'Assessore Regionale alla Cultura e Turismo Antonella Parigi, giusta delega del Presidente della Giunta regionale n. 11030/A12PRE del 18 giugno 2018, in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. 27-7013 del 8 giugno 2018, di seguito, per brevità citata come "Regione";

E

IL COMUNE DI RODDI, rappresentato dal Sindaco Lorenzo Prioglio, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 marzo 2018 ;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 Premesse ed allegati

1. Le premesse e l'Allegato 1) denominato "Scheda Intervento" formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.
2. La "Scheda Intervento" è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale "Sistema Gestionale Finanziamenti".

Articolo 2 Finalità dell'Accordo

1. L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi di "**Restauro e rifunzionalizzazione del castello di Roddi** -" di cui all'Allegato 1, che illustra la descrizione sintetica, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte e lo stato della progettazione.

Articolo 3 Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- il Comune di Roddi

Articolo 4

Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è il Comune di Roddi

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è la dott.sa Bolmida Silvia in qualità di responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma.

Il Comune di Roddi è il soggetto attuatore e beneficiario delle opere di cui del presente Accordo.

Articolo 5 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;
- per "Parti", i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per soggetto promotore dell'Accordo: il Comune di Roddi;
- per "soggetto beneficiario, attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento": il Comune di Roddi;
- per "Intervento", il progetto di cui all'Allegato 1;
- per "Sistema Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per "Scheda Intervento", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1;
- per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma"(RAP),il soggetto individuato dal Comune di Roddi per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
- per "Responsabile dell'Intervento" (RUP): il soggetto individuato dal soggetto Attuatore-beneficiario
- per "Collegio di vigilanza", l'organismo di cui al successivo articolo 9;

Articolo 6

Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

- Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 2.050.000,00.
- La Regione farà fronte, per l'importo di euro 2.000.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 e n. 45-6151 del 15/12/2017;0
- il Comune di Roddi farà fronte, per l'importo di euro 50.000,00 mediante le risorse rese disponibili sul cap. 621/2 del Bilancio dell'Ente.

- Sono rendicontabili, nell'ambito del presente Accordo, le spese sostenute dal beneficiario a far data dal 4 maggio 2017, data di comunicazione di concessione del contributo regionale.
- Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.
- Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l'attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.
- La quota con cui il Comune di Roddi concorre al co-finanziamento del progetto per il **“Restauro e rifunzionalizzazione del castello di Roddi”**- risulta disponibile secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, depositata presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nella “scheda intervento” allegata, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell'Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico del progetto (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo dello stesso, di rideterminazione del quadro economico in applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell'intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 7

Liquidazione del finanziamento

1. La liquidazione del contributo per il finanziamento dell'intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla avvenuta condivisione, da parte del Settore Offerta Turistica e Sportiva, del progetto esecutivo dell'opera in argomento e successiva approvazione dello stesso da parte del Comune di Roddi.

Il RAP (Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3:

- autocertificazione attestante l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP;
- copia del progetto esecutivo e relativo atto amministrativo di approvazione;
- autocertificazione attestante l'avvenuta acquisizione di tutti i pareri necessari per l'attivazione dell'intervento e che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi incluse quelle dettate dalla Regione - Settore Offerta Turistica.

b. Secondo acconto:

40% del contributo, rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del costo, rideterminato riferito al progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 copia del contratto di affidamento dei lavori nonché autocertificazione attestante:

- l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuali ribassi d'asta conseguiti;
- il raggiungimento del 30% dell'importo dei lavori, rideterminato, a seguito del ribasso d'asta;

c. Saldo:

30% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del

- collaudo/certificato di regolare esecuzione delle opere;
- quadro economico rideterminato della spesa sostenuta;
- provvedimento amministrativo di approvazione contabilità finale dei lavori e relativo collaudo/certificato di regolare esecuzione e relativa rendicontazione.

Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- il collaudo positivo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- di aver ottemperato, nell'esecuzione delle opere, a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

2. Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

2. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione promozione della Cultura del Turismo e dello Sport- Settore Offerta Turistica e Sportiva.

Articolo 8 Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.

3. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:

a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione ed il Comune sottoscrittore, soggetto attuatore e beneficiario, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;

3. il soggetto attuatore-beneficiario dell'intervento:

a) garantisce l'esecuzione degli stessi, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

- b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica “Sistema Gestionale Finanziamenti”, le spese effettuate nell’ambito dell’Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell’intervento;
- c) garantisce l’accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell’ambito dell’Accordo.
- d) Provvede a costituire, mediante idoneo atto dell’organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d’uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo;

Articolo 9

Collegio di vigilanza

1. E’ istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Roddi che lo presiede e dal Presidente della Regione Piemonte.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all’articolo 14 della “Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma” allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.

Articolo 10

Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione dell’Accordo, non ne sospendono l’attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all’articolo 9.
2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest’ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 11

Responsabile dell’intervento

1. Il Responsabile dell’intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e 2014/25/UE” svolge i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l’attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento;
 - c) monitorare costantemente l’attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella

realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;

- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 12 **Controlli**

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli . Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13 **Revoche del finanziamento regionale**

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;

- k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
- 3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
- 4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
- 5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
- 6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
- 7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 14 **Inerzia, ritardo ed inadempimento**

- 1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
- 2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
- 3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 15 **Varianti progettuali**

- 1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetto attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.
- 3. Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art.18
- 4. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Articolo 16 **Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa**

- 1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Articolo 18

Modifiche dell'Accordo

1. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Articolo. 19

Varianti urbanistiche

1. Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Art. 20

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 21

Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 22

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.

3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma” si intende automaticamente recepita.

Articolo 23 **Pubblicazione**

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Roddi che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Dlgs 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del Dlgs 82/2005).

Articolo 24 **Rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto

Per la **REGIONE PIEMONTE**

L'Assessore delegato

Per il **COMUNE DI Roddi**

Il Sindaco

Allegati al presente Accordo:

- 1) Scheda intervento;